

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

INDICE

Art.1 – Finalità.....	3
Art.2 – Criteri di organizzazione	3
Art.3 – Modalità di funzionamento del servizio, aventi diritto e criteri di accesso.....	3
Art.4 – Modalità di iscrizione e destinatari del servizio.....	4
Art.5 – Obbligo di frequenza.....	5
Art.6 – Sicurezza e responsabilità	5
Art.7 – Norme di comportamento nell'uso dei mezzi di trasporto	6
Art.8 – Regole per l'assistente accompagnatore	6
Art.9 – Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata.....	7
Art.10 – Utilizzo mezzo di trasporto per attività estive.....	7
Art.11 – Compartecipazione degli utenti al costo del servizio.....	7
Art.12–Verifiche funzionalità del servizio - reclami.....	8
Art.13 – Rinvio alle normative vigenti.....	8
Art.14 – Entrata in vigore.....	8

Art.1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina e prevede le modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini residenti nel Comune di Mirto e/o frequentanti le Scuole site nel territorio del Comune di Mirto o in comuni limitrofi.

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato dal Comune per assicurare la frequenza scolastica degli alunni nell'ambito delle proprie competenze, così come fissate dalla normativa vigente, tra cui il Decreto del 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e relativa circolare ministeriale n.23/97, nell’ottica di dare effettiva attuazione al Diritto allo Studio.

Viene assicurato garantendo comunque il rispetto delle vigenti disposizioni finanziarie e grazie alle effettive disponibilità di bilancio del Comune.

Art.2 – Criteri di organizzazione

L'organizzazione del servizio è affidata all'Ufficio Pubblica Istruzione. Il servizio potrà essere erogato direttamente dall’Ente attraverso l'utilizzo di mezzi e personale propri, ovvero tramite il servizio pubblico di linea, ovvero tramite mezzi esterni.

Le modalità di organizzazione del servizio e la contribuzione a carico delle famiglie degli alunni utenti sono definite dai criteri generali di cui al presente regolamento, oltre che sulla base del numero annuale dei richiedenti, della allocazione dell'abitazione dell'alunno e del conseguente percorso che viene stabilito annualmente per il mezzo di trasporto.

Considerata la contrazione della popolazione scolastica che si sta verificando nelle scuole del Comune di Mirto e la conseguente partecipazione anche di bambini abitanti in comuni limitrofi, si prevede di estendere, su richiesta degli utenti, il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I anche in favore degli abitanti dei comuni limitrofi.

Art.3 – Modalità di funzionamento del servizio, aventi diritto e criteri di accesso

L'Ufficio Pubblica Istruzione, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei plessi scolastici, predispose un piano annuale di trasporto scolastico, indicando gli orari e i percorsi del mezzo, sulla base delle richieste degli utenti, degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio.

I percorsi che dipendono dall’Ente sono programmati al fine di garantire il raggiungimento più diretto possibile della sede scolastica, riducendo al minimo i tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e cercando di soddisfare il maggior numero di richieste.

I mezzi possono seguire percorsi che si estendono solo lungo strade pubbliche urbane, senza

arrecare pregiudizio per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

Il percorso prefissato verrà comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio e potrà subire modificazioni in caso di necessità.

È consentito che sullo scuolabus siano trasportati promiscuamente alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in caso di necessità.

Le domande di iscrizione al servizio di trasporto nel territorio del Comune saranno inserite in una graduatoria redatta seguendo l'ordine di priorità così definito.

Usufruiscono del servizio coloro i quali risiedono in località ad almeno 500 metri di distanza dalla sede scolastica.

Verrà data priorità ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni, in ordine successivo:

- A) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna o in zone non servite da trasporti pubblici locali; (C/de Tiberio, Cammà, Fornace, San Tommaso, San Basilio, Contura, Pietralonga, San Filippo, Felce);
- B) residenza in Via Provinciale nel tratto che attraversa il paese;
- C) Esigenze oggettive, opportunamente certificate, legate alla situazione lavorativa di entrambi i genitori (orari di lavoro, distanza dal luogo di lavoro, turnazione) tali da rendere impossibile e/o difficoltoso l'accompagnamento dell'alunno;

A parità di condizioni il servizio verrà garantito a chi dista maggiormente dalla sede scolastica;

Saranno inserite in coda alla graduatoria e potranno beneficiare del servizio coloro i quali risiedono nell'arco di 500 metri di distanza dalla scuola di appartenenza nel caso in cui giustifichi esigenze oggettive, legate alla situazione lavorativa di entrambi i genitori (orari di lavoro, distanza dal luogo di lavoro, turnazione) tali da rendere impossibile e/o difficoltoso l'accompagnamento dell'alunno;

Il servizio di trasporto nel territorio del Comune sarà garantito agli utenti aventi diritto in base alla graduatoria predisposta da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Il servizio di trasporto scolastico per gli utenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado fuori dal territorio sarà assicurato mediante rilascio di abbonamenti.

Nell'ipotesi di eventuali inadempienze l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

Art.4 – Modalità di iscrizione e destinatari del servizio

Le famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli, forniti dall'Ufficio Pubblica Istruzione. L'iscrizione viene annualmente fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio, allegando Modello ISEE relativo all'anno precedente e in corso di

validità. La domanda presentata si riterrà valida per tutto l'anno scolastico. E' fatto obbligo di informare di qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio, tra cui per esempio il cambiamento di residenza, di scuola, il ritiro etc., tramite comunicazione scritta da consegnare all'Ufficio Pubblica Istruzione, pena l'addebito del costo dell'abbonamento o la revoca dell'iscrizione.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purchè non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite. Compatibilmente con i posti residui disponibili possono accedere anche alunni residenti a Frazzanò e Caprileone, se iscritti a scuole del comune di Mirto, fermi restando percorsi e le fermate fissati.

Art.5 – Obbligo di frequenza

Per i frequentanti la scuola secondaria di secondo grado è obbligatorio garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti di competenza, pena l'addebito del costo totale dell'abbonamento mensili e la decadenza del beneficio, fatte salve le assenze per malattia opportunamente giustificate. Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno scolastico di riferimento (per due volte l'anno), possono comportare decadenza totale del beneficio. In tal caso l'Ufficio competente farà un'attività di sensibilizzazione verso la famiglia per accertare eventuale dispersione scolastica.

Art.6 – Sicurezza e responsabilità

Per il servizio di trasporto scolastico al di fuori del territorio devono essere rispettate e accettate le condizioni fissate dalla Società erogatrice del servizio, ferma restando la responsabilità dei genitori degli allievi fino alla salita e discesa dal mezzo.

Per il servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Mirto, ciascuna famiglia è tenuta ad osservare e rispettare gli orari e il percorso fissato dal Comune. La famiglia, o delegati autorizzati, è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito presso la fermata stabilita, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

Gli alunni frequentanti saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato nei punti di fermata e negli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.

E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

Solo nel caso di alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, nonché le classi 4° e 5° della scuola primaria, la famiglia può autorizzare il Comune a lasciare l'alunno alla fermata perché rientri

autonomamente all'abitazione; in tal caso, al momento dell'iscrizione, dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, con specifica assunzione di responsabilità, civile e penale, di quanto succede nel tratto compreso tra la fermata e l'abitazione.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

L'Amministrazione o l'Ente affidatario del servizio di trasporto interno degli alunni è responsabile:

- all'andata, dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia;

- al ritorno, dopo l'uscita dall'edificio scolastico, dalla salita sino alla discesa del mezzo con la presa in carico del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Pubblica Istruzione, salvo diversa comunicazione dei genitori.

La responsabilità dell'autista e dell'assistente scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui, una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico.

Art.7 – Norme di comportamento nell'uso dei mezzi di trasporto

Ciascun alunno viaggiatore è tenuto a rispettare le condizioni fissate dalle società erogatrici del servizio di trasporto fuori dal territorio.

Per quanto concerne il servizio di trasporto nel territorio del Comune, quando organizzato con mezzi e personale proprio si prevedono le seguenti indicazioni.

Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione.

L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. L'autista non può affidare ad altri la guida nè effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, far salire sullo scuolabus persone estranee non autorizzate per lo specifico itinerario, ovvero assumere un comportamento non consono alla presenza di minori trasportati. L'autista deve altresì osservare comportamenti corretti, tali da stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati e di collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche.

Gli alunni e gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto nel territorio del Comune, su responsabilità del genitore o del suo delegato, devono:

- a) trovarsi pronti al momento del prelievo senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni prolungamenti dei tempi di percorrenza;
- b) mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti

- che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
- c) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

Art. 8 – Regole per l'assistente accompagnatore

Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia, nonché ove possibile, per quelli della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Per lo svolgimento di questo servizio è impiegato personale preposto. Lo stesso servizio può essere svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- accogliere i minori a bordo
- agevolare la discesa dallo scuolabus e consegnare gli alunni al personale docente e/o ausiliario e alle famiglie;
- riprendere in consegna gli alunni al termine delle lezioni;
- verificare le presenze e le assenze utilizzando l'apposito elenco degli alunni iscritti al servizio che dovrà trovarsi sull'automezzo.

Art.9 – Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata

Ciascun genitore o delegato, se tenuto, deve essere puntualmente presente alle fermate fissate almeno 5 minuti prima dell'arrivo dello scuolabus, per esercitare lo specifico potere di vigilanza sull'alunno.

La puntualità deve essere assicurata anche in caso di possibile ritardo del mezzo di trasporto.

In caso di impossibilità sopravvenuta, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'ufficio Pubblica Istruzione. Nel caso di assenza dei genitori, l'alunno dovrà permanere sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere riportato presso la sede comunale, dove il genitore o suo delegato dovrà prelevare, fornendo motivazione e giustificazione del ritardo. Dopo il verificarsi di tre ritardi il servizio sarà interrotto, salva diversa previsione.

Art. 10 – Utilizzo mezzo di trasporto per attività scolastiche e servizi estivi

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'amministrazione comunale, compatibilmente con il mezzo a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può autorizzare, in via eccezionale, il servizio di trasporto per uscite didattiche e/o formative guidate che vengono effettuate fuori dal Comune, entro un'area contenuta di territorio di 20 Km.

Nei mesi di luglio e agosto lo scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti le attività estive gestite dal Comune o in collaborazione con privati.

Art. 11 – Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

L'Amministrazione Comunale assicura il trasporto scolastico su richiesta e con la partecipazione al costo mensile del servizio da parte degli utenti fruitori in ragione dei limiti di reddito ISEE.

Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato contenente l'ammissione al servizio, l'indicazione della tariffa e le modalità di pagamento.

Hanno diritto gratuitamente al servizio di trasporto, in via prioritaria:

- a) gli alunni della scuola dell'infanzia;
- b) gli alunni portatori di handicap, certificati dalla ASP e su specifica richiesta della famiglia;
- c) gli alunni facenti parte di un nucleo familiare con un solo genitore;
- d) gli alunni il cui genitore soffre di grave malattia da certificare mediante produzione di certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.

Al fine di agevolare le famiglie numerose con tre e più figli la quota di partecipazione fissata verrà ridotta del 50% per ciascun frequentante.

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere comprovato contestualmente al rilascio dell'abbonamento/tesserino del mese di riferimento consegnando all'ufficio comunale di Pubblica Istruzione la relativa cedola, se previsto.

La compartecipazione al costo del servizio è stabilita dalla Giunta Comunale e sarà soggetta a conferma o a variazione annuale con provvedimento di Giunta Comunale, sulla base della ripartizione del finanziamento regionale previsto in materia e delle disponibilità di bilancio.

Art. 12– Verifiche funzionalità del servizio - reclami

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'Ufficio Pubblica Istruzione che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Art.13 – Rinvio alle normative vigenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento.

Art.14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso.